



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 26/08/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 23 giugno 2009, n. 370

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di trattamento e recupero beni durevoli dismessi - Comune di Crispiano (Ta) - Proponente: Nuova Ecopolis S.r.l..

L'anno 2009 addì 23 del mese di giugno in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4240 dell'11.03.2008 il legale rappresentante della Nuova Ecopolis S.r.l. - C.da Casellone - Crispiano (Ta) - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii. per l' impianto di trattamento e recupero beni durevoli dismessi ubicato nel Comune di Crispiano (Ta), già autorizzato all'esercizio con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nr. 70 del 28.03.03 e Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto nr. 50 del 17.03.04.

Con la stessa nota l'istante dichiarava di avvalersi della possibilità di "inserire tale richiesta nell'ambito del procedimento A.I.A. in corso, ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..."

- Con nota prot. n.5825 del 14.04.2008 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati presso gli enti interessati dall'intervento in oggetto ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.i.

- Con la stessa nota invitava le amministrazioni coinvolte (Amministrazione Comunale di Crispiano e Amministrazione Provinciale di Taranto) ad esprimere il parere di competenza, previsto dalla norma in vigore;

- con nota acquisita al prot. n. 6937 del 09.05.2008 la società istante trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "La Stampa" (quotidiano a diffusione nazionale), "La Gazzetta del Mezzogiorno-Taranto Cronaca" (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 10.04.2008 e sul BURP n. 62 del 17.04.2008;

• con nota acquisita al prot. n. 8083 del 03.06.2008 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - richiedeva alla società proponente integrazioni documentali;
? con nota prot. n. 12505 dell'11.09.2008 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 03.09.2008 sollecitava alla società istante quanto segue: "...

? Nella planimetria generale dell'impianto 1.200 vi è un'area detta "altra proprietà" non meglio identificata, fraposta al centro dell'impianto e non si comprende a cosa sia destinata;

? acquisire breve relazione circa i mezzi adottati di protezione individuale e collettiva verso i lavoratori, in particolare negli ambienti chiusi (come il capannone ove la macchina bricchettatrice operando emettendo suoni rumorosi sopra la soglia prevista, nel rispetto del punto 1.3 del D. lvo 151/05);

? Inoltre chiarire se tale combinato sia ancora valido, ovvero, per quanto previsto dalla Legge n° 179 del 31-07-2002, l'art. 21 comma 7 del D.lvo 22/97 è stato modificato " la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003

Peraltro il comma 1 dell'art. 21 del D.lvo 22/97 così come modificato dalla L. 179/02 recita " I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 142/90e dell'art. 23, oggi demandato alla Provincia.

Pertanto in base a quanto sopra , trattandosi di recupero di beni durevoli dismessi provenienti e non dalla raccolta del ciclo urbano la Ditta Ecopolis 2000 s.r.l. potrà recuperare beni di qualsiasi provenienza fermo restando eventuali osservazioni in merito da parte del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia.

? Secondo l'allegato 2 art. 8 comma 1 del D. lvo 151/05 punti n° 1.4 è opportuno che la ditta provveda nel rispetto dei requisiti tecnici degli impianti di trattamento a redigere a chiusura dell'impianto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica della zona.

? Per quanto concerne il paragrafo emissioni in atmosfera vi è discrepanza, quindi sarebbe meglio chiarirlo, fra il valore affermato dalla ditta nella relazione Via circa il limite della % di R11 presente nei gas con un valore di 125 mg/m³ , ed il valore invece riportato in determina dirigenziale della Regione Puglia n° 35 del 17-02-2003 circa la 203, dove il valore riportato in % di R 11 presente nei gas = 0,1 mg/m³.

? Sempre la stessa relazione in merito al trattamento dei tre flussi specifici di apparecchiature dismesse rimanda alle relazioni tecniche allegate all'AIA, per meglio comprendere la descrizione delle procedure di ogni ciclo produttivo, al proposito si chiede di relazionare con integrazioni circa la esatta identificazione gestione delle componenti pericolose che dovranno essere rimosse preventivamente dalla fase di trattamento nel rispetto dell'allegato 3 del D lvo 151/2005.

? Inoltre è opportuno che la ditta istante produca dichiarazione circa il divieto di utilizzo di determinate sostanze secondo l'art. 5 del D. Lvo 151/2005.

? Nella parte relativa alla organizzazione e dotazione dell'impianto di trattamento, non è meglio chiarito, anzi del tutto mancante l'aspetto relativo ai punti 1.2.2. lettera d-e-f- del D. L.vo 151/05 per quanto attiene ai sistemi di raccolta dei reflui oleosi- alle superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti- al cenno delle coperture resistenti alle intemperie , alla messa in sicurezza, allo stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali desinati al recupero.

? Pur se la ditta afferma che il sito di intervento non rientra nel Parco delle Gravine di recente istituzione, è pur vero che nella Legge Regionale 19/97 istituzione delle aree protette regionali il Comune di Crispiano rientrava nei codici sito natura 2000 Murgia Sud Est- area delle gravine , pertanto è opportuno che la ditta presenti uno stralcio da cui non si evidenzia alcuna interferenza con l'area delle Gravine, lambendo la stessa come da carta del Putt/p scala 1:25.000.

? In applicazione dell'art. 11, commi 1-2-3 della L. R. N° 18/2005 Istituzione del Parco Naturale regionale " Terra delle Gravine" è opportuno che la ditta richieda preventivo nulla osta all'Ente di Gestione per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 2 della stessa Legge Regionale, nonché la valutazione di incidenza.

? Dalla relazione tecnica generale descrittiva dell'attività svolta non si evince chiaramente circa la presenza di acque di processo e del loro destino, è che comunque quant'anche le cunette su cui viene immesso lo scarico sia di proprietà privata, come asserisce la ditta istante, è necessario acquisire relativo nulla osta da parte del soggetto titolare della strada, non presente nella pratica.

? Che comunque dalla relazione tecnica emerga chiaramente nel rispetto di particolari requisiti a garanzia del corretto recupero che venga garantito il principio di prossimità, soprattutto in relazione all'ultimo accordo firmato fra l'Ance ed il Centro di coordinamento nazionale sul RAEE.

Quanto riportato ai punti precedenti, che rappresenta un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcuni aspetti da approfondire, suggerirebbe una stesura di maggior dettaglio del progetto in termini squisitamente di tutela e sicurezza ambientale (riferita sia alla natura che all'uomo).

Si rammenta inoltre che detta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il procedimento in corso resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati”;

- Con nota acquisita al prot. n. 315 del 14.01.2009 la società proponente trasmetteva due relazioni tecniche in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dalla Provincia di Taranto e dal Servizio scrivente;

- Con nota acquisita al prot. n. 691 del 21.01.2009, la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - comunicava che il Comitato Tecnico, nella seduta del 18.12.2008, ripreso l'esame della documentazione relativa all'istanza ex L.R. n. 11/01, comprensiva della integrazione documentale in riscontro alla richiesta della stessa Provincia e del Servizio scrivente, valutata la stessa attraverso una comparazione con la documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'AIA, aveva rilevato delle criticità che di fatto impedivano la formulazione dei pareri richiesti e pertanto richiedeva all'istante ulteriori chiarimenti;

- Con nota acquisita al prot. n. 3542 del 18.03.2009 la società proponente trasmetteva alla Provincia di Taranto una relazione tecnica con planimetria predisposta per fornire i chiarimenti richiesti;

- Con nota prot. n. 18966 del 06.04.2009 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - comunicava che il "...Comitato Tecnico Provinciale, sez. V.I.A...nella seduta del 02.04.2009...si è espresso come segue: "il C.T. vista la documentazione in atti e in particolare la documentazione integrativa presentata dalla ditta in riscontro alle osservazioni di questo C.T...esprime parere favorevole di massima. Il C.T. comunque ritiene necessario che vengano approfonditi anche in fase di Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento di cui al D. Lgs. 59/2005 i seguenti aspetti:

? Relativamente al sistema di raccolta delle acque meteoriche gli elaborati grafici dovranno riportare maggiori dettagli riguardo alle pendenze ed alle griglie di intercettazione;

? Maggiori dettagli riguardanti le caratteristiche del gruppo elettrogeno relativamente a potenza nominale e combustibile utilizzato...”;

- nella seduta del 20.05.2009 il Comitato Reg.le di V.I.A. esaminati gli atti, valutati gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, preso atto del parere della Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale -, rilevava quanto segue:

Nelle integrazioni riportate dalla ditta istante, giusto prot. n. 315 del 14.01.2009 della Regione Puglia - Assessorato Ecologia - si evince che ogni chiarimento ai quesiti è stato ampiamente sviluppato ed in particolare per quanto attiene al Capitolo:

? redazione di un piano di chiusura;

? per le emissioni in atmosfera, viene chiarito il dubbio posto circa il valore limite posto per R11 presente nei gas pari a 125 mgr/m3., peraltro rettificato anche in Determina Dirigenziale n. 249 del 19.09.2003;

- ? vengono meglio chiariti i 3 cicli produttivi;
- ? viene chiarito dalla ditta con dichiarazione il non utilizzo di sostanze di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 151/2005;
- ? viene chiarito con allegate planimetrie che l'area oggetto dell'impianto non rientra interferendo con l'area delle Gravine;
- ? viene chiarito che le acque di processo non subiscono alcun utilizzo improprio se non quello previsto per legge;
- ? che viene rispettato il principio di prossimità soprattutto in relazione all'accordo fra ANCI e Centro di Coordinamento Nazionale sul R.A.E.E.

? Considerato quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto con il rispetto delle seguenti condizioni:

? Prima del rilascio dell'AIA, l'ufficio acquisisca:

- Elaborati grafici con maggiori dettagli circa pendenze e griglie di intercettazioni;
- Maggiori dettagli riguardanti il gruppo elettrogeno riferito a potenza nominale e combustibile utilizzato;

ed a condizione che:

- Che le pendenze siano adeguate sia da contenere le acque di raccolta tramite griglie ed intercettazioni relative;
- Che vengano mantenuti gli standard occupazionali peraltro previsti dalla relazione tecnica originale garantendo l'ottimale gestione dell'impianto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto di trattamento e recupero beni durevoli dismessi ubicato nel Comune di Crispiano (Ta), proposto dalla Nuova Ecopolis

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli
